REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Oriella Martorana Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

dott.ssa Flavia D'Oro Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al RG n. **60721** promosso dall'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden PRDSRG72L16H501O: posta elettronica (codice fiscale certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sebastiano Caruso (codice fiscale CRSSST60L27E463R; posta elettronica certificata:

avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax unico per tutti gli avvocati costituiti n. 06 59058908)

-appellante-

contro

XXX , (C.F. XXX); rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in allegato al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Luigi Imperlino, (C.F. MPRLGU55P20A783N), ed Ettore Nardi (C.F. NRDTTR48B12H268Y) ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria della III Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti. L'Avv.to Luigi Imperlino dichiara di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni di segreteria all'indirizzo PEC: luigiimperlino@avvocatinapoli.legalmail.it

-appellata-

per l'annullamento

della sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, n. 256/2022, pubblicata il 24 marzo 2022.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19 marzo 2025 l'avv. Giuseppina Giannico, per INPS, e l'avv. Luigi Imperlino, per l'appellata

Considerato in

FATTO

1. Con sentenza n. 256/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania accoglieva il ricorso proposto dalla sig. XXX, volto ad ottenere

l'adeguamento perequativo del trattamento pensionistico in relazione all'anno 2011 con condanna dell'INPS alla corresponsione delle differenze arretrate dal 2012 al 2019. Sosteneva la ricorrente che la perequazione dell'anno 2011, ai sensi dell'art. 34 l n. 448/1998 e dell'art. 69 l. n. 388/2000, sarebbe stata in pagamento dal 1° gennaio 2012 e, quindi, il blocco previsto dall'art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011, convertito con l. 214/2011, riferendosi agli anni 2012 e 2013, non dovesse operare sui ratei di pensione del 2012.

Il giudice di primo grado accoglieva la tesi della ricorrente, riconoscendo la spettanza della perequazione per il 2011 e rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata da INPS, stante la sussistenza di un atto interruttivo della stessa.

2. Avverso detta sentenza era proposto appello da parte di INPS, che lamentava esservi una "*Violazione dell'articolo 24 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 3 201, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214*". Spiegava l'ente che la sentenza sarebbe errata nel punto in cui aveva statuito che sulle pensioni superiori a tre volte il minimo debbano essere comunque messi in pagamento, da gennaio 2012, gli aumenti perequativi. Ciò era affermato sul presupposto che tali aumenti erano da ritenere imputabili alla perequazione dovuta per il 2011 e dunque non potevano reputarsi inclusi nel blocco già previsto dalla legge Fornero, blocco che avrebbe riguardato la rivalutazione da corrispondere negli anni 2013 e 2014.

Secondo l'appellante, però, questo sarebbe contrario a diritto, perché l'art. 24, comma 25, d.l. 201/2011 avrebbe invece inteso prevedere un blocco alla perequazione per gli anni 2012 e 2013, da intendersi sui ratei in pagamento il 2012 e il 2013. La disposizione, infatti, avrebbe cristallizzato la misura della pensione nell'importo spettante al dicembre 2011, escludendo che nel corso

degli anni 2012 e 2013 (e dunque per i ratei da corrispondersi da gennaio 2012 a dicembre 2012 e da gennaio 2013 a dicembre 2013) potessero essere applicati e pagati gli aumenti a titolo di perequazione. Il significato fatto proprio dalle parole utilizzate dal Legislatore sarebbe quindi chiaro nel prescrivere che «per» l'anno 2012, ossia nel corso dell'anno 2012, sulle pensioni superiori a tre volte il minimo INPS non fosse dovuto nessun incremento per rivalutazione automatica. L'importo del trattamento in essere al dicembre 2011 sarebbe, dunque, dovuto restare immutato sino al dicembre 2013.

Ciò anche in considerazione del fatto che la *ratio* della norma sarebbe da rinvenire nell'urgenza di fronteggiare la grave situazione finanziaria e, quindi, non avrebbe avuto senso disporre correttivi nel 2011 a partire dal 2013.

In ogni caso, l'ente appellante osservava che la perequazione spettante per l'anno 2011 sarebbe stata regolarmente pagata dall'Istituto, sicché l'infondatezza dell'avversa domanda sarebbe manifesta. Invero al dicembre 2010 il rateo mensile lordo di pensione della XX era pari ad € 2.494,90.

Con decreto ministeriale del 19 novembre 2010 si era disposto (art. 2 del d.m.), sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo registrate dall'Istat da gennaio a settembre 2010, che la percentuale di aumento da applicare per la perequazione delle pensioni da gennaio 2011 sarebbe stata pari all'1,4%, salvo tuttavia conguaglio da effettuarsi l'anno successivo (e dunque nel 2012), una volta definito con certezza - e quindi tenendo conto delle variazioni dei prezzi registrate anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 - lo scostamento degli indici FOI fra l'anno 2009 e l'anno 2010.

In conclusione, INPS chiedeva di «*accogliere il presente gravame e, per*

l'effetto, respingere integralmente l'avversa domanda giudiziaria».

3. In data 26 febbraio 2025 l'appellata depositava la propria memoria di costituzione, nella quale affermava la correttezza della sentenza di primo grado. Sosteneva infatti che l'appellante nel tentativo di dimostrare la propria tesi si soffermava sul significato della preposizione "per", sostenendo che il legislatore utilizzando la locuzione "per gli anni 2012 e 2013" avesse voluto disciplinare la perequazione da corrispondere nel corso degli anni 2012 e 2013.

La norma citata dall'INPS, l'art. 2 del D.M. 19 novembre 2010 (G. U. n. 279 del 29 – 11 – 2010), stabilisce che "*La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 è determinata in misura pari a + 1,4% dal 1 gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo*". Il decreto precisa non solo l'importo (+1,4%) e la decorrenza (gennaio 2011) ma anche l'anno di riferimento della perequazione (anno 2010), e tale particolare sarebbe omesso dall'INPS nella sua ricostruzione. Pertanto, dalla lettura del testo integrale della norma si dovrebbe dedurre che la perequazione dell'1,4%, pagata dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2011, sarebbe la perequazione 2010 e non quella 2011. In tal modo sarebbe smentita la tesi dell'appellante.

L'appellata esponeva ulteriori ragioni tese a contraddire le censure mosse da INPS alla sentenza di primo grado e chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma di quest'ultima.

4. All'udienza del 19 marzo 2025 le parti si riportavano ai propri atti.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con l'appello proposto INPS lamentava la violazione dell'art. 24 d.l. 201/2011, convertito con l. 214/2011, perché il primo giudice, in accoglimento della tesi dell'appellata, stabiliva che il blocco alla perequazione non riguardava l'anno 2011 e il relativo pagamento era dovuto nel corso del 2012. La norma citata si riferirebbe infatti alla perequazione per gli anni 2012 e 2013 da corrispondersi negli anni 2013 e 2014.

Secondo l'appellante sulla base del blocco disposto dal citato art. 24 nessun aumento avrebbe potuto essere riconosciuto sulle pensioni superiori a tre volte il minimo INPS per gli anni 2012 e 2013, con ciò intendendosi che la misura della pensione sarebbe stata cristallizzata nell'importo spettante al dicembre 2011, con esclusione dell'applicazione di aumenti a titolo di perequazione durante il corso degli anni 2012 e 2013. L'importo della pensione al dicembre 2011 sarebbe dovuto rimanere invariato fino a tutto il 2013.

Su tale questione giuridica è stata richiamata giurisprudenza che, in realtà non decideva sull'interpretazione della norma, mentre altra giurisprudenza d'appello di questa Corte ritiene che sia corretta l'interpretazione data dal giudice di primo grado (Sez. II Appello, nn. 142, 143, 144 del 2024).

L'art. 11, comma 1, d.lgs. 503/1992 prevede che l'importo delle prestazioni pensionistiche viene adeguato annualmente all'aumento del costo della vita, come calcolato dall'ISTAT, utilizzando l'indice di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), con effetto dal 1° novembre di ogni anno, termine poi differito al 1° gennaio dell'anno successivo dall'art.14, comma 1, della l.n.724/1994, a partire dal 1995, con percentuale di aumento stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza di

concerto con il Ministro del lavoro.

L'art. 24, comma 25, d.l. 201/2011, nel testo originario come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011, ha stabilito che «*In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato*».

Rispetto a tale norma è intervenuta sia la sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 sia una modifica con il d.l. n. 65/2015, convertito con l. n. 109/2015.

Nel caso di specie, l'ente afferma che la perequazione sarebbe stata attribuita all'appellata perché con decreto ministeriale del 19 novembre 2010 si è disposto (art. 2 del d.m.), sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo registrate dall'Istat da gennaio a settembre 2010, che la percentuale di aumento da applicare per la perequazione delle pensioni da gennaio 2011 sarebbe stata pari all'1,4%, salvo tuttavia conguaglio da effettuarsi l'anno successivo (e dunque nel 2012), una volta definito con certezza - e quindi tenendo conto delle variazioni dei prezzi registrate anche nei mesi di ottobre,

novembre e dicembre 2010 lo scostamento degli indici FOI fra l'anno 2009 e l'anno 2010. E con decreto ministeriale del 18 gennaio 2012 (in G.U. 23 gennaio 2012, n. 18) si è infine stabilito l'indice definitivo della perequazione da corrispondere nel 2011 (come detto, l'indice del d.m. 19 novembre 2010 era provvisorio giacché determinato prima delle rilevazioni ISTAT relative agli ultimi tre mesi dell'anno 2010). Poiché l'indice definitivo (1,6%) è stato superiore a quello previsionale (1,4%), con il rateo di gennaio 2012 (doc. 4) sono stati corrisposti alla XXX € 61,20 a titolo di conguaglio per perequazione dovuta per l'anno precedente, e dunque per il 2011.

Ciò sulla base dell'assunto che il riferimento all'anno 2010 contenuto sia nell'art. 2 del decreto 19 novembre 2010, sia nell'art. 1 del decreto in data 9 18 gennaio 2012, non va inteso come anno nel quale deve essere attribuita la perequazione bensì come anno in cui è stata rilevata la variazione dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente, ossia il 2009, al fine di determinare la percentuale di aumento dell'assegno pensionistico. Pertanto in virtù di tale aumento per effetto della perequazione spettante per il 2011, a gennaio 2011 l'importo era aumentato.

Tale conclusione però non è condivisa dalla giurisprudenza che rileva come «*Tale scelta ermeneutica non fa corretta applicazione del dettato legislativo, vale a dire dell'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992, che nel disciplinare l'istituto della perequazione automatica, ossia degli "aumenti" spettanti a siffatto titolo, come sopra accennato, ha stabilito che si "applicano", quindi si erogano, con cadenza annuale e con "effetto", dunque con decorrenza, dal "novembre di ogni anno", ovvero dello stesso anno in cui detti aumenti sono dovuti, decorrenza che, come sopra accennato, a seguito dell'art. 14, comma*

1, della legge n. 724/1994 è stata, poi differita, a partire dall'anno 1995, all'"1 gennaio successivo di ogni anno".

È quindi agevole comprendere come la decorrenza concernente l'erogazione degli aumenti è conseguente al differimento del termine in cui deve essere effettuata, termine che, giova ribadirlo, nella voluntas legis era stato fissato originariamente al "primo novembre di ogni anno" (art. 11, comma 1, d.lgs. 503/1992 cit.), quindi nello stesso anno a cui la perequazione si riferisce.

In altri termini, la decorrenza applicativa degli aumenti differita al 1° gennaio dell'anno successivo non può essere intesa come elemento di demarcazione dell'arco temporale riguardante l'an del diritto, rimasto infatti immutato nella sua "cadenza annuale" prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 cit., ma deve essere interpretata nel senso suggerito dal lessico della norma, ovvero del momento in cui si colloca la corresponsione del beneficio derivante dalla perequazione automatica che, però, è già entrata nella sfera di titolarità giuridico-patrimoniale del pensionato nel corso della precedente annualità.

I decreti ministeriali emanati in attuazione del meccanismo di calcolo sopra illustrato, dai quali emerge la determinazione della percentuale di aumento nella misura dell'1,6% (decreti del 19 novembre 2010 e 18 gennaio 2012), a titolo provvisorio per l'1,4%, con decorrenza gennaio 2011, e per lo 0,2%, a titolo di conguaglio, con decorrenza gennaio 2012, pertanto non possono che riferirsi al beneficio spettante per l'anno 2010 e non per il 2011, come al contrario sostenuto dall'Istituto previdenziale.

A conforto di quanto affermato depone anche il tenore letterale del decreto del 19 novembre 2010 ("Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni

spettante per l'anno 2010 con decorrenza dal 1 gennaio 2011….") con riferimento a quanto previsto dall'art.2, mentre l'art.1 del medesimo decreto fissa il "valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010".

Né, infine, si potrebbe diversamente opinare sulla base di quanto addotto dall'appellante con riferimento ad alcuni passaggi della menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, giacché il giudice delle leggi ha fatto riferimento alla perequazione in relazione alle annualità 2012 e 2013, prendendole in considerazione con riguardo all'an e al quantum del diritto esclusivamente dovuto per quegli anni; pertanto nessun rilievo può attribuirsi alle locuzioni riportate nella sentenza in commento, cui ha fatto riferimento l'Inps nell'atto introduttivo, trattandosi di espressioni utilizzate dalle parti negli atti di rimessione» (Sez. II Appello, n. 142/2024).

In adesione ai suddetti principi, espressi dalla giurisprudenza, l'appello è quindi rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

2. In considerazione della complessità della questione giuridica e del fatto che la giurisprudenza richiamata è successiva alla proposizione dell'appello, si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- rigetta l'appello;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio in data 19 marzo 2025 e 10

aprile 2025.

L'Estensore Il Presidente

Carola Corrado *Giuseppina Maio*

(firma digitale) (firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Giuseppina Maio

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 22/04/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 22/04/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"